



# Comune di Taormina

## ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 4 del reg.</b> <b>Data 16/02/2016</b>	OGGETTO: <i>“Adesione alla convenzione tra i Comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia per la costituzione della Centrale di Committenza (C.U.C.) – Approvazione convenzione e regolamento”</i>
--	---

**...OMISSIS...**

Il **Presidente** pone in votazione il prelievo del punto n. 2, iscritto all'O.d.G. di cui alla convocazione del Consiglio Comunale prot. n. 2681 del 11/02/2016, avente ad oggetto: *“Adesione alla convenzione tra i Comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia per la costituzione della Centrale di Committenza (C.U.C.) – Approvazione convenzione e regolamento”* e si registra il seguente esito per alzata di mano: **n. 11 voti favorevoli** (Consiglieri Abbate, Sterrantino, Cucinotta, Pizzolo, Brocato, Lo Monaco, Leonardi, Moschella, Sabato, D'Aveni e Raneri), **n. 8 astenuti** (Consiglieri Corvaia, Tona, Caltabiano, Composto, De Luna, Benigni, Longo e Valentino). Pertanto, il prelievo del punto n. 2 viene approvato.

**...OMISSIS...**

Il **Presidente** mette in votazione il punto n. 2, iscritto all'O.d.G. di cui alla convocazione del Consiglio Comunale prot. n. 2681 del 11/02/2016, avente ad oggetto: *“Adesione alla convenzione tra i Comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia per la costituzione della Centrale di Committenza (C.U.C.) – Approvazione convenzione e regolamento”*. Pertanto,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con **n. 8 voti favorevoli** (Consiglieri Abbate, Sterrantino, Cucinotta, Pizzolo, Brocato, Lo Monaco, Sabato e D'Aveni), **n. 7 voti contrari** (Consiglieri Corvaia, Composto, Caltabiano, Tona, Longo, Benigni e Valentino) e **n. 3 astenuti** (Consiglieri Moschella, De Luna e Raneri), resi per alzata di mano

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Adesione alla convenzione tra i Comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia per la costituzione della Centrale di Committenza (C.U.C.) – Approvazione convenzione e regolamento"*.

Successivamente, con separata votazione


## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con **n. 8 voti favorevoli** (Consiglieri Abbate, Sterrantino, Cucinotta, Pizzolo, Brocato, Lo Monaco, Sabato e D'Aveni), **n. 7 voti contrari** (Consiglieri Corvaia, Composto, Caltabiano, Tona, Longo, Benigni e Valentino) e **n. 3 astenuti** (Consiglieri Moschella, De Luna e Raneri), resi per alzata di mano

## **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere in merito.

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale predisposta  
su iniziativa del Sindaco



**OGGETTO:** ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI LETOJANNI, CASTELMOLA E MONGIUFFI MELIA PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) – APPROVAZIONE CONVENZIONE E REGOLAMENTO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 3, comma 34, del D. Lgs. n. 163/2006 il quale definisce la “centrale di committenza” come un'amministrazione aggiudicatrice che:
  - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatrici;
  - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
- l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza;
- l'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, così come convertito dalla legge 89/2014, il quale riscrive il comma 3-bis dell'art. 33 del D. Lgs. 163/06 prevedendo quanto segue: “i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano

all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”;

- l'art. 23-ter, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, così come successivamente modificato, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 33 del codice di cui al D. Lgs. n. 163/2006 entrano in vigore il 1° novembre 2015;
- l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, così come successivamente modificato, il quale prevede che: “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- l'art. 30 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;

#### **CONSIDERATO:**

- che il Libero Consorzio di Messina, ad oggi, non ha assunto alcuna iniziativa in merito;
- che, con nota prot. n. 2281 del 05.02.2016, è stato pertanto chiesto al Comune di Letojanni, quale Ente capo fila della Centrale Unica di Committenza già costituita tra i Comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia, di poter aderire a detta centrale di committenza;
- che con nota acquisita al prot. n. 2466 del 09.02.2016 il Comune di Letojanni ha trasmesso la convenzione sottoscritta fra i Comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia per le funzioni di Centrale di Committenza, allegata sub lett. A alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- che con la medesima nota acquisita al prot. n. 2466 del 09.02.2016 il Comune di Letojanni ha trasmesso il regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza, allegato sub lett. B alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere all'approvazione della citata convenzione al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, mediante l'adesione all'ufficio associato in esame, cui attribuire le funzioni di Centrale di Committenza;

**RITENUTO**, altresì, di dover procedere all'approvazione del citato regolamento;

#### **DELIBERA**

- **Di dare attuazione** alle disposizioni di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., mediante l'adesione alla Centrale Unica di Committenza già costituita tra i Comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia;

- **Di approvare** la convenzione sottoscritta tra i Comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia per la costituzione della Centrale Unica di Committenza, allegata al presente atto sub. lett. A) per formarne parte integrante e sostanziale;

- **Di dare atto che:**

- la convenzione ha la durata di anni cinque dalla data di stipula;
- il Comune di Letojanni è stato individuato quale capofila della convenzione;
- la Centrale Unica di Committenza è costituita presso il Comune di Letojanni;
- la dotazione del personale è disciplinata dall'art. 4 della Convenzione;
- i costi saranno ripartiti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione e finanziati con le risorse che verranno allocate nel bilancio di previsione 2016;
- la convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dai sottoscrittori, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione;

- **Di approvare** il regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza, allegato sub lett. B alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento ai Comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia.

Taormina, 10.02.2016

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Taormina, 10/2/2016

Il Dirigente I settore  
Affari generali  
Dott. Agostino Pappalardo




*Parere di regolarità contabile non dovuto in quanto l'atto non comporta oneri diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente*

**Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.**

Taormina, 10.2.2016

Il responsabile dell'Area Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto



Allegato "A"

## **CONVENZIONE FRA I COMUNI DI LETOJANNI, CASTELMOLA E MONGIUFFI MELIA PER LE FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA.**

Tra i Comuni di  
LETOJANNI  
CASTELMOLA  
MONGIUFFI MELIA

Rappresentati dai rispettivi Sindaci pro tempore  
autorizzati rispettivamente con deliberazioni del C.C. n. 17 del \ 12/06/2013; C.C. n. 15 del  
25/06/2013 ; C.C. n 11 del 17/06/2014 esecutive,

### **P R E M E S S O**

**CHE** l'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art.23, co. 4 del D.L.201/2011, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

**CHE** l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

**CHE** i comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia hanno popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

**CHE** pertanto é opportuno stipulare una convenzione-quadro tra i comuni di Letojanni, Castelmola e Mongiuffi Melia

Tutto quanto sopra premesso,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

#### **ART. 1 –**

##### **Oggetto della convenzione**

E' istituita una Centrale Unica di Committenza (CUC) per le procedure di gara di appalti di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della presente convenzione;

La Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33, Decreto Legislativo n. 163/2006, è costituita presso il Comune di Letojanni che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

Le consultazioni degli enti avvengono tramite la conferenza dei Sindaci che è costituita dai Sindaci e dai segretari comunali dei Comuni aderenti , ovvero dai loro delegati.

La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara (compresi i cottimi), senza eccezione alcuna ivi compresi i casi di urgenza o il valore modesto delle gare. Restano invece esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione dei lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse nei confronti di un solo operatore o per l'acquisizione in economia mediante trattativa diretta entro le soglie previste dai singoli enti.

Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n.163/2006;
- b. le attività di individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. l'adozione della determina a contrarre;
- e. la stipula del contratto d'appalto;
- f. l'affidamento della direzione dei lavori;
- g. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
- i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- j. comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.L. n. 163/2006.

L'ente aderente può delegare alla C.U.C l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico.

L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della stazione unica appaltante nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la CUC riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente aderente.

## **ART. 2** **Competenze**

La Centrale di Committenza, ai sensi dell' art. 23 c. 4 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente:

- a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
- e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

i) nomina la commissione giudicatrice (*in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*);

l) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva,

m) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

n) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Le procedure si svolgeranno come di seguito:

1. La CUC si impegna, entro gg. 10 dalla ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara.

2. Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

3. La CUC effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatrici degli appalti.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

### **Art. 3**

#### **Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie**

Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi Enti.

Le somme assegnate alla Centrale Unica di Committenza da parte degli Enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "Spese Generali".

L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:

- 0,20 % sull'ammontare dei lavori, forniture e servizi con un minimo di 200,00 € per ogni pratica.

Le spese di pubblicazione rimangono a carico dell'Ente che indice la gara fatta e saranno rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'Art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012.

La Centrale Unica di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia agli Enti associati.

### **Art. 4**

#### **Dotazione del personale**

Gli Enti associati assicurano la dotazione delle risorse umane alla Centrale Unica di Committenza e gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Il personale per lo svolgimento servizio associato, è quello messo a disposizione dai singoli Comuni convenzionati, per un numero di unità stabilito periodicamente, e in ogni caso ogni due anni, dalla conferenza di cui all'articolo 1.

Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Le remunerazione, per ogni aspetto retributivo, fondamentale ed accessorio, di ciascuno dei dipendenti è a carico del comune presso il quale ha stipulato il contratto di lavoro originario.

Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario apicale la Posizione Organizzativa, nonché la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato. L'attribuzione della responsabilità di gestione, viene affidata con atto del Sindaco del Comune capo fila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

I compensi accessori saranno eventualmente attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento..

Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Letojanni ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare la massima collaborazione all'ufficio unificato, nonché la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso ai servizi ed il necessario collegamento con l'ufficio associato.

#### **Art.5**

##### **Clausole di adesione**

La presente convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dai sottoscrittori. Essa si manifesta mediante adozione di delibera del Consiglio comunale e si perfeziona con l'approvazione dei Comuni già aderenti mediante atto deliberativo consiliare.

#### **Art. 6**

##### **Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso laddove la via bonaria non fosse in grado sciogliere la controversia, la giurisdizione, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, è del giudice amministrativo quale giudice naturale dell'esercizio dell'azione amministrativa attraverso poteri pubblicistici.

Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattati direttamente dall'ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente accordo. Gli eventuali conseguenti oneri economici son a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

#### **Art. 7**

##### **Durata**

La presente convezione ha durata di anni cinque dalla data delle stipula potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente; il comune aderente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salve in ogni caso le procedure di gara già affidate.

#### **Art. 8**

##### **Regolamento operativo**

Entro 60 gg dall'entrata in funzione della Centrale di Committenza le Amministrazioni aderenti si impegnano ad emanare ed approvare nei rispettivi Consigli Comunali il Regolamento delle modalità operative di funzionamento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI LETOJANNI F.to Alessandro Costa

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELMOLA F.to Orlando Russo

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA F.to D'Amore

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 34, e dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12. aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

### Art. 2 – Funzioni, attività e servizi

1. La Centrale di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a. collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
- b. definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;
- c. collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- d. collaborazione per la stesura del bando di gara e/o del capitolato speciale;
- e. definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- f. definizione, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- g. redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h. nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i. collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- j. collaborazione alla stesura dello schema di contratto;
- k. cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011; l. trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli art. 3 e 4 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

## CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

### Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento

1. La Centrale di Committenza è operativa presso il Comune di Letojanni nella sede centrale. che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

1.bis

2. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

3. La Centrale di Committenza si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara.

4. La Centrale di Committenza predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. dell'Ente convenzionato e dal Responsabile della Centrale di Committenza.

5. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica e della determina del Responsabile della Centrale di Committenza di indizione gara in cui devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato e pubblicati sul sito internet del Comune e della Centrale di Committenza, come pure, nelle forme eventualmente previste, inviati alla Provincia di Messina, alla Regione Sicilia e al Ministero delle Infrastrutture.

6. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

#### **Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato**

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

*a.* la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;

*b.* le attività d'individuazione delle opere da realizzare;

*c.* la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

*d.* l'adozione della determina a contrarre;

*e.* la stipula del contratto d'appalto;

*f.* l'affidamento della direzione dei lavori;

*g.* gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di *h.* avanzamento lavori;

*i.* la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006.

*j.* monitora l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti.

2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

#### **Art. 5 responsabile della C.U.C.**

Il Responsabile della Centrale di committenza viene nominato tra i responsabili delle rispettive aree tecniche con determina congiunta dei Sindaci dei comuni aderenti.

### **Art. 6 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza.
2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

## **CAPO III – DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

### **Art. 7 – Modalità di acquisizione**

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
  - b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese.
2. In entrambi i casi l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P.

### **Art. 8 – Limiti di applicazione**

1. La Centrale di Committenza opera per gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario per importi compresi tra 40.000 € e 100.000 € per i lavori, servizi e forniture esclusa IVA.
2. Oltre tale importo, si procede con le ordinarie procedure, applicando le vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.
3. Per la scelta del "cottimista" o di quant'altro occorra per l'esecuzione in amministrazione diretta dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture, qualora l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, il R.U.P. dell'Ente Convenzionato può affidare direttamente ad una sola ditta, comunque con provvedimento scritto e motivato, lavori, servizi e forniture secondo le disposizioni del Regolamento in economia del Comune interessato all'appalto.  
Nello stesso limite di spesa, il ricorso ad un'unica ditta è consentito anche nei casi di forniture complementari effettuate presso il fornitore originario.
4. Il R.U.P. per l'aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 ha comunque la facoltà di richiedere alla Centrale di Committenza l'espletamento di una procedura negoziata.
5. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 100.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
6. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino a 100.000 €, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
7. Le gare ufficiose possono essere espletate anche per via telematica "on line", con le modalità previste dalla normativa vigente.
8. Nessuna acquisizione di lavori, beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Capo III del presente Regolamento.

### **Art. 9– Acquisti sul mercato elettronico.**

1. In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico

della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 la Centrale di Committenza potrà procedere all'acquisizione di servizi e forniture per tutti i Comuni aderenti in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

#### **CAPO IV – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

##### **Art. 10 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.**

(I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura), per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti in parti uguali tra i Comuni in convenzione, applicando un correttivo rapportato al numero dei procedimenti evasi.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio associato è affidata al Comune capo fila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Letojanni, ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.

Compete al Comune di in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.) NO

La gestione dell'ufficio in argomento non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico degli enti aderenti.

Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato.)

##### **Art. 11 – Dotazione del personale.**

1. I comuni convenzionati assicurano la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

##### **Art. 12 – Commissioni di gara.**

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza, identificato nel Responsabile del Servizio Tecnico della centrale di committenza scelto tra i tecnici dei comuni convenzionati di categoria D o, in mancanza, di categoria C

2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/responsabile indicato dall'Ente convenzionato ovvero dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet del Comune di Letojanni.

##### **Art. 13 – Strumenti di comunicazione fra i contraenti.**

1. I soggetti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza e stilare un report che chiarisca il trend delle spese per ciascun esercizio finanziario.
2. Il report verrà sottoposto all'attenzione dei singoli Consigli Comunali.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.14**

Per tutto ciò che non regolamentato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della convenzione nonché alla normativa in materia.